

CUB SCUOLA

Corso Marconi 34, 10125 Torino

Tel/fax 011.655897

e-mail: scuola@cubpiemonte.org

<http://www.cubpiemonte.org>

PERIODO DI PROVA VADEMECUM



Per l'immissione in ruolo i riferimenti normativi rimangono la **CM 28/5/2001** e la **CM 267/91** che ha ordinato, in un unico testo, le disposizioni relative all'anno di formazione.

Attualmente, anche se il rapporto di lavoro dei docenti è stato sottoposto (dalla nuova disciplina introdotta dall'**art. 55 del D. Lgs 29/93 e dal CCNL 95**) alle norme civilistiche, il primo periodo di servizio (periodo di prova/anno di formazione) resta regolato dall'**articolo 18, comma 2**, del predetto Contratto Collettivo; esso stabilisce, infatti, che nel contratto di lavoro individuale per il personale a tempo indeterminato deve essere indicata "la durata del **periodo di prova**". Le azioni a livello provinciale vanno ricondotte all'**articolo 437 del T.U.**, il quale stabilisce che i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per concorso devono essere nominati in prova, mentre il successivo **art. 440**

specifica che essi sono ammessi a un anno di formazione (**anche i docenti vincitori di concorso per soli titoli, art. 401 del T.U., modificato dall'art. 1, comma 6, L 124/99**).

L'anno di formazione, istituito con gli articoli **1 e 2 della legge n. 270 del 20/5/1982**, è disciplinato dall'**art. 440 del T.U.**

Nel comma 2 si legge infatti che il periodo di prova "ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni", e che "per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni".

Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini. In tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato "in prova".

In caso di prestazione di servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, la data in cui al docente spetta la conferma coincide con il primo giorno dell'anno scolastico successivo, dal momento che la durata del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni ne rappresentano un requisito di validità.

La conferma dell'assunzione a tempo indeterminato si consegue con il superamento favorevole del periodo di prova e dell'anno di formazione, dopo aver prestato i 180 giorni prescritti di servizio nell'anno scolastico senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini della prova medesima.

Al termine dell'anno di formazione, i docenti discutono con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

In caso di esito sfavorevole si applica l'articolo 139 del T.U. che prevede o la dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, la restituzione al ruolo di provenienza, oppure la concessione della proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Il rinvio dell'anno di formazione all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, può avvenire una sola volta. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.

In ogni istituzione scolastica ed educativa, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti **è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF**, considerando anche esigenze e opzioni individuali.

Il Piano annuale può avvalersi delle offerte di formazione promosse dalla amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. (**art. 65 Ccnl 2003**).

Compete alle singole scuole, in rete o consorziate, la programmazione delle iniziative di formazione, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento (**art. 63 comma 1 Ccnl 2003**).

Per evitare di incorrere in una sorta **d'aggiornamento coatto**, stabilito dalla

maggioranza del Collegio, è necessario rendere esplicite nel verbale queste "opzioni individuali", sottolineando la non obbligatorietà della partecipazione alle attività d'aggiornamento contenute nel Piano, e consentire/riconoscere come funzionale alla qualificazione professionale la partecipazione a qualunque iniziativa scelta autonomamente, ricordando inoltre che pari condizioni di fruizione dovrebbero essere garantite a tutti.


Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario d'insegnamento. Gli insegnanti hanno diritto a 5 giorni nel corso dell'anno scolastico, con l'esonero dal servizio e con sostituzione, ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Con le medesime modalità e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. **(art. 62 comma 5).**

Per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione, il dirigente scolastico assicura anche un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio e **previa contrattazione con le RSU (art. 6 comma 2 lettera i Ccnl 2003).**

Le stesse opportunità, (5 giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro), devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione (tali opportunità non sono cumulabili), e al personale che frequenta corsi di laurea, di perfezionamento, scuole di specializzazione, corsi di riconversione professionale. **(art. 62 comma 11).**

A tal proposito, i lavoratori possono usufruire anche dei permessi per il diritto allo studio. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità **(art. 62 comma 7).**



Che cos'è la CUB Scuola

La Confederazione Unitaria di Base è un sindacato indipendente da governi, partiti, padroni. Organizza le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie, di ruolo e precari, italiani e immigrati.

Si propone:

1. la difesa delle retribuzioni e il rifiuto della concertazione che da molti, troppi anni blocca i salari al di sotto del tasso di inflazione programmato;
2. la difesa dell'organico e l'immediata immissione in ruolo sui posti disponibili delle lavoratrici e dei lavoratori precari;
3. la difesa e il potenziamento di una scuola pubblica di qualità mediante investimenti per l'edilizia scolastica, il diritto allo studio, l'ottenimento di un organico adeguato alle necessità, risorse per l'innovazione e per tutti i servizi sociali, dalla sanità ai trasporti;
4. la conquista delle libertà sindacali oggi sequestrate dai sindacati istituzionali e il diritto per i lavoratori alle assemblee, alla decisione delle piattaforme contrattuali, all'accettazione dei contratti.

**Per rafforzare il sindacalismo indipendente
Organizzati con la CUB Scuola**

Per porsi in relazione con la CUB Scuola

Tel/Fax 011.655897

scuola@cubpiemonte.org